N. Sez. 3076/15

cron. 1369/15

Rep. 2790/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. XII

in persona del G.I. dott. Daniele Creola, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 65309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, riservata per la decisione all'udienza del 29.5.2014, e vertente

TRA

N[redacted] F[redacted] R[redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, C[redacted] presso lo studio dell'avv. R[redacted] che la rappresenta e difende giusta per procura in atti

appellante

E

U[redacted] (già U[redacted]), elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello 17, presso lo studio dell'avv. Giobbe Zardo ed avv. Fulvio Zardo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti

appellata

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI

all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 maggio 2014, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in appello notificato nei confronti della U[redacted], la N[redacted] F[redacted] r[redacted] proponeva appello avverso la sentenza n. 32608/2012 emessa *inter partes* dal Giudice di Pace di Roma.

Lamentava che il Giudice di primo grado, avesse dichiarato la carenza di legittimazione attiva della società, rigettando la domanda in quanto improcedibile, inammissibile e prosta in contrasto con i principi enunciati dalla Cassazione a SSUU in tema di cessione del credito, all'opposto invece perfettamente legittima ai sensi dell'rt 1260 c.c.

Si costituiva la U[redacted] osservando che il Giudice di prime cure avesse correttamente valutato i fatti di causa e, comunque, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, anche con riferimento ai principi regolatori della frazionabilità del credito, che non deve aggravare e peggiorare la posizione dle debitore e del principio costituzionale del giusto processo.

Sulle opposte conclusioni rassegnate dalle parti costituite, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è solo parzialmente fondato.

In caso di asserito credito per danni da sinistro stradale va precisato che, ove la legittimità della pretesa del danneggiato sia contestata, il credito sorge nel momento in cui il credito viene ad esistenza per effetto di una sentenza del giudice o dell'accordo tra il danneggiato e la compagnia di assicurazione.

In particolare, la cessione del credito relativo al costo delle riparazioni effettuate da un carrozziere sul veicolo danneggiato a causa di un incidente stradale e dell'utilizzo di un veicolo sostitutivo nel periodo strettamente necessario alle riparazioni di quello incidentato, può essere liberamente ceduto al carrozziere o alla società di noleggio.

La Suprema Corte di Cassazione (sentenze n. 51/2012 e 52/2012) richiamando le norme codicistiche ha ritenuto possibile e lecito il trasferimento del credito del danneggiato, rispettivamente al carrozziere ed alla società di noleggio per l'autovettura sostitutiva da utilzzare nel periodo strettamente necessario alle riparazioni di quella incidentata nei riguardi della compagnia di assicurazione.

La Cassazione, ispirandosi ai principi generali della materia, dichiara come sia legittimo estendere alla materia del risarcimento dei danni il diritto della cedibilità del credito.

La Suprema Corte, infatti, , contrariamente alle pronunce del Tribunale che avevano negato la cedibilità del credito in quanto credito futuro e incerto e, quindi, subordinato all'accertamento giudiziale sulla responsabilità nella causazione del sinistro e sull'entità dei danni, ha affermato che: il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo, il cedente, ove ricorra l'ipotesi di cessione onerosa, è tenuto a garantire solamente il *nomen verum*, e cioè l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.), il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale.

Il relativo mancato riconoscimento per inesistenza o nullità non ridonda sul piano della validità della cessione ma comporta il mancato conseguimento da parte del cessionario della titolarità del credito.

Erra, pertanto, il Giudice di Pace nell'individuaizone della normativa e delle pronunce in merito alla cessione dle credito e su tale punto la sentenza deve essere riformata come da domanda.

Nel merito, però si osserva che conformemente a quanto sostenuto dalla compagnia convenuta vi è stata nel caso di specie una violazione del divieto generale di frazionamento del credito dedotto dal presunto creditore che danneggia il debitore aggravandolo.

Infatti, il cedente aveva già avanzato domanda risarcitoria in data 1.2.2011 per i danni conseguenti al sinistro, aveva poi ceduto il credito (senza comunicarlo alla compagnia assicuratrice) in data 16.3.2011 ed aveva in seguito raggiunto un accordo transattivo in data 28.6.2011, sempre senza indicare in modo alcuno all U[redacted] la predetta cessione.

Tale comportamento, quindi, integra perfettamente la fattispecie vietata di frazionamento del credito, principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass.24539/2009 e 28286/2011).

Per tale motivo la domanda deve ritenersi improponibile (Cass. 15476/2008, 23726/2007).

Le spese del doppio grado di lite vengono compensate integralmente tra le parti, attesa la parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione dalla N[redacted] F[redacted] R[redacted] nei confronti della U[redacted], ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- in accoglimento parziale dell'appello della sentenza 32608/2012 emssa dal Giudice di Pace di Roma, dichira la legittimità attiva della N[redacted] F[redacted]
- dichiara impropronibile la richiesta risarcitoria, per violaione del divieto di frazionabilità del credito, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di liete dei due gradi di giudizio, attesa la soccomebenza parzial reciproca.

Così deciso in Roma, 28 gennaio 2015

Il Giudice

dott. Daniele Creola

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In Cancelleria
10 FEB. 2015
Roma, il
IL CANCELLIERE
M. Teresa Forti